



PROTOCOLLO D'INTESA

tra la

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della Protezione Civile

ed il

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Il Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, via Ulpiano 11, di seguito indicato come Dipartimento, rappresentato dal Capo del Dipartimento dott. Fabrizio Curcio

e

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, di seguito indicato come CONAF, con sede in Roma, via Po 22, rappresentato dal Presidente pro-tempore Sabrina Diamanti, dottore forestale, all'uopo domiciliato presso la sede legale.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n.1 recante "Codice della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 gennaio 1976, n. 3 concernente l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale:

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152 "modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n.3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011 n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.148;

VISTO il Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022;

VISTO il Codice deontologico dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato dal CONAF con delibera n.185 del 13 giugno 2013 e pubblicato nel portale ufficiale CONAF in data 27 giugno 2013;





VISTO l'art.1, comma 2 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che prevede che per pubbliche amministrazioni si intendono tra le varie entità anche gli enti pubblici non economici nazionali;

VISTO che il CONAF è un ente pubblico non economico a carattere associativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ;

PREMESSO CHE:

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.1 del 2018, secondo il quale "Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo";

l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.1 del 2018 stabilisce che "sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento";

il Servizio nazionale della Protezione civile è fondato sui principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, regionale e locale;

l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che "le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti ci cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici";

gli Ordini, i Collegi Professionali, i rispettivi Consigli nazionali, quali soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 comma 2, possono concorrere alle attività di protezione civile anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;

la rappresentanza istituzionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali si articola sul territorio italiano nel livello nazionale, attraverso il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (CONAF), e viene esercitata con il supporto e la collaborazione delle rispettive strutture organizzative a livello regionale e provinciale;

il CONAF ha già siglato un Protocollo d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile in data 28 luglio 2020 finalizzato ad incentivare forme di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di comune interesse nel campo della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, in relazione alle competenze e peculiarità delle attività svolte dai professionisti in argomento;

2





l'obiettivo del presente Protocollo d'intesa è quello di alimentare, nel rispetto del decreto legislativo n.1 del 2018, un efficiente rapporto di collaborazione del CONAF e dei suoi 12 dipartimenti con il Dipartimento della Protezione Civile, sia in emergenza sia in ordinario, mettendo in campo professionalità qualificate e costantemente aggiornate;

la Struttura Tecnica Nazionale, di cui attualmente il CONAF fa parte, ha predisposto, in collaborazione con il Dipartimento, corsi di formazione previsto dalle "Indicazioni operative per la formazione dei tecnici della P.A., delle organizzazioni di volontariato e professionisti, iscritti agli albi di Ordini e Collegi", emanate il 29 ottobre 2020, per la valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale, in caso di eventi emergenziali. Manca attualmente l'organizzazione per affrontare

si ravvisa la necessità di coordinare ai diversi livelli istituzionali e di supporto, le attività di Protezione civile e quelle alle quali sono preposti Dottori Agronomi e Dottori Forestali;

ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 8 settembre 2021, n.120, convertito in legge n.155 dell'8 novembre 2021, in data 30 maggio 2023 il Comitato Tecnico si è espresso favorevolmente circa il coinvolgimento del CONAF per lo svolgimento delle attività riguardanti il contrasto degli incendi boschivi;

la Struttura Tecnica Nazionale, di cui attualmente il CONAF fa parte, ha predisposto, in collaborazione con il Dipartimento, corsi di formazione previsti dalle "Indicazioni operative per la formazione dei tecnici della P.A., delle organizzazioni di volontariato e professionisti, iscritti agli albi di Ordini e Collegi", emanate il 29 ottobre 2020, per la valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale, in caso di eventi emergenziali. Mancano ancora le modalità di formazione previste per altri rischi di Protezione civile, tra cui gli incendi boschivi;

CONSIDERATO CHE:

è intendimento del Dipartimento della Protezione Civile e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, rappresentati dal CONAF, promuovere rapporti di reciproca collaborazione per approfondire tematiche di comune interesse in materia di protezione civile, con particolare riferimento a tutti gli aspetti di competenza relativi alle fasi di previsione e prevenzione, di gestione e superamento delle emergenze, garantendo una funzione di coordinamento affinché tutte le iniziative, individuali e associative, si svolgano nella maniera più qualificata e coordinata possibile;

il Dipartimento della Protezione Civile è interessato, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, a sviluppare tale qualificata collaborazione con il CONAF, con l'obiettivo di:

- accrescere la cultura di protezione civile anche attraverso la promozione e l'organizzazione congiunta di convegni, corsi di formazione e iniziative informative ed editoriali;
- approfondire le conoscenze del mondo rurale a seconda delle aree geografiche e sociali del Paese, anche allo scopo di individuare le più idonee soluzioni da porre in essere in situazioni di emergenza quali il reperimento di strutture di ricovero per animali e di stoccaggio di approvvigionamenti;





• supportare le attività di formazione per Dottori Agronomi e Dottori Forestali che possano essere rapidamente disponibili in caso di emergenza per lo svolgimento di specifiche attività, nel rispetto delle proprie competenze professionali;

il CONAF è l'organo di governo nazionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e che lo stesso è strutturato in 81 Ordini Provinciali, 3 Ordini Regionali e 18 Federazioni Regionali, con circa 20.000 iscritti; esso, ai sensi degli articoli 22 e 26 della legge n.3 del 1976 ha funzioni di rappresentanza, coordinamento e promozione della Categoria; inoltre, esso è strutturato in 12 dipartimenti, tra i quali il dipartimento "Sicurezza prevenzione e gestione delle emergenze e degli effetti dei cambiamenti climatici" che annovera tra le sue attività la costituzione di una rete di supporto alla protezione civile;

il CONAF, al fine di poter fornire il proprio contributo nell'ambito delle attività di protezione civile, ritiene necessario:

- sviluppare una rete nazionale di monitoraggio e prevenzione del rischio in ambito territoriale di supporto al Dipartimento attraverso gli Ordini territoriali e le Federazioni Regionali, conseguentemente con gli iscritti;
- attivare la costituzione, presso gli ordini e le federazioni territoriali afferenti al CONAF, di appositi elenchi di professionisti disponibili a partecipare alle attività in emergenza e post-emergenza, garantendone la disponibilità operativa in particolar modo durante le campagne di sopralluoghi di contesti interessati da eventi calamitosi e/o antropici;
- migliorare l'informazione e la comunicazione delle attività di prevenzione e gestione dei rischi ambientali presso gli iscritti;
- collaborare con il Dipartimento per l'approfondimento di tematiche di comune interesse in materia di protezione civile con particolare riferimento agli aspetti riguardanti la previsione e prevenzione, gli interventi in emergenza e le attività post-evento;
- instaurare un rapporto organico di collaborazione con il Dipartimento per l'organizzazione di idonei programmi formativi;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto.

Il Dipartimento e il CONAF, s'impegnano reciprocamente a collaborare nell'ambito di un programma di attività – predisposto dal CONAF e sottoposto all'approvazione del Dipartimento entro 60 gg dalla stipula del presente Protocollo - volto ad approfondire tematiche di comune interesse in materia di protezione civile, con particolare riferimento a tutti gli aspetti relativi alle fasi di previsione e prevenzione, di gestione e superamento delle emergenze. S'impegnano, altresì, a garantire una funzione

6

B





di coordinamento affinché tutte le iniziative, individuali e associative poste in essere dagli ordini e dalle federazioni afferenti al CONAF, si svolgano nella maniera più qualificata e coordinata possibile.

Art. 2 - Organizzazione.

Il Dipartimento e il CONAF si impegnano a collaborare per la promozione e l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e iniziative informative ed editoriali sui temi della Protezione Civile. Il CONAF, nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, propone una specifica sezione dedicata alla formazione professionale per lo svolgimento di specifiche attività correlate all'oggetto del presente Protocollo.

Art. 3 – Finalità.

Il presente Protocollo è finalizzato ad incentivare forme di collaborazione tra il Dipartimento ed il CONAF per il raggiungimento degli obiettivi di comune interesse nel campo della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, in particolare in relazione alle competenze e peculiarità della professione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali declinate all'articolo 2 dell'Ordinamento professionale.

Nello specifico, il Protocollo mira a promuovere lo sviluppo di un programma di azioni rivolto ai professionisti iscritti al fine di concorrere al miglioramento delle attività del servizio Nazionale della protezione civile di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 1/2018, nonché per la crescita della cultura diffusa di protezione civile.

Il CONAF svolgerà attività di indirizzo e di coordinamento, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti iscritti al proprio sistema ordinistico eventualmente coinvolti in attività di protezione civile.

Il Dipartimento ed il CONAF si impegnano ad organizzare iniziative di formazione e aggiornamento sugli ambiti di rispettiva competenza, anche rivolte agli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, eventualmente avvalendosi di strutture e attrezzature messe a disposizione degli Ordini stessi.

È interesse delle Parti promuovere, ciascuno per la propria competenza, sia la divulgazione delle attività del presente Protocollo sia la stipula di appositi accordi a livello territoriale.

Art. 4 – Attività.

Al verificarsi di eventi calamitosi che abbiano provocato danni al territorio, il Dipartimento può avvalersi della collaborazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali debitamente formati, disponibili a partecipare, su base volontaria, alle attività in emergenza e post-emergenza.

Con successivo documento il Dipartimento e il CONAF definiranno d'intesa un programma di attività nei seguenti ambiti tematici.





A) previsione, prevenzione e gestione delle emergenze:

- promuovere congiuntamente azioni e pratiche volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni
 calamitosi legati all'uso sostenibile delle risorse idriche, del suolo e del territorio e alla
 diffusione di buone pratiche volte alla mitigazione del rischio incendi boschivi, del rischio
 idrogeologico e idraulico e al miglioramento dell'ambiente;
- condividere e diffondere informazioni e conoscenze finalizzati a rafforzare le attività di
 previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi e delle zone di interfaccia urbano rurale,
 nonché a rendere più efficace le attività di monitoraggio del sistema di allertamento nazionale
 per il rischio idrogeologico e idraulico;
- rafforzare la capacità di risposta agli eventi calamitosi dei territori mediante la stipula di accordi
 di collaborazione tra Regioni, Enti locali e le articolazioni territoriali di CONAF, volti a fornire
 supporto all'attività di controllo dello stato di manutenzione delle opere strutturali di
 prevenzione degli incendi boschivi e di protezione dal rischio idrogeologico e idraulico, di
 concerto con le competenti Istituzioni;
- fornire collaborazione e supporto alle attività di ricerca applicata, svolte da Università, Enti e
 Istituti di ricerca, finalizzate alla previsione, prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi e
 delle zone di interfaccia urbano rurale, del dissesto idrogeologico, del rischio idraulico e delle
 crisi idriche;
- realizzare in modo congiunto un'azione di informazione e di sensibilizzazione in ordine all'adozione di tecniche e pratiche agricole e colturali atte alla prevenzione del rischio incendi boschivi e delle zone di interfaccia urbano rurale;
- promuovere, a seguito di eventi emergenziali, la condivisione e la trasmissione di informazioni riguardanti le condizioni di opere di protezione idraulica e di sistemazione dei versanti, a supporto delle attività di protezione civile, d'intesa con le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

B) formazione, informazione e diffusione della conoscenza di protezione civile

- svolgere attività preventivamente concordate tra le Parti nei contenuti e nei modi, quali percorsi
 didattici, eventi divulgativi, workshop locali ed esercitazioni, con la partecipazione di eventuali
 altre componenti del Sistema.
- Predisporre atti e documentazione utili alla eventuale redazione di linee guida e di indirizzo

Art.5 - Tavolo Tecnico

Al fine di assicurare il pieno svolgimento delle attività del presente Protocollo, le Parti istituiscono un apposito Tavolo tecnico finalizzato all'individuazione, promozione, coordinamento e verifica delle attività comuni.

Con successivo scambio di note sono designati i cinque rappresentanti per ciascun soggetto firmatario che operano nell'ambito dei doveri d'ufficio.





Per la partecipazione al Tavolo tecnico non sono dovuti ai componenti indennità, rimborsi spese, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Il Tavolo si riunirà non meno di tre volte all'anno, su richiesta di uno dei componenti per ciascun soggetto firmatario.

Art. 6 - Esercitazioni.

Il Dipartimento favorirà la partecipazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ad esercitazioni di protezione civile.

Art. 7 - Modalità di attivazione.

I Dottori Agronomi e Dottori Forestali che abbiano dato la loro disponibilità alle attività previste di cui all'articolo 4 del presente Protocollo, saranno inseriti in appositi elenchi tenuti dagli Ordini territorialmente competenti e comunicati per opportuna informazione al Dipartimento. I professionisti, in regola con l'attività formativa prevista dall'articolo 5 del presente Protocollo, saranno iscritti negli elenchi sopraddetti, che conterranno le loro generalità, i recapiti telefonici fissi e mobili, gli indirizzi di posta elettronica, al fine di consentirne la rapida attivazione in caso di emergenza.


I Dottori Agronomi e Dottori Forestali di cui all'articolo 4 del presente Protocollo verranno attivati, previa richiesta del Dipartimento, dal CONAF, per il tramite del sistema ordinistico territoriale che riceverà dal Dipartimento stesso le indicazioni per garantirne l'operatività, in particolare in supporto ai centri di coordinamento attivati in caso di emergenze di protezione civile di rilevanza nazionale.

Art. 8 – Responsabilità, dispositivi di protezione individuale e sorveglianza sanitaria.

Le attività poste in essere dai professionisti, ai sensi del presente Protocollo, sono rese su base volontaria e sotto la personale responsabilità dai professionisti quale contributo reso nell'interesse generale delle attività di protezione civile. I professionisti attivati dal CONAF per l'impiego in contesti emergenziali, devono assicurare la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione nonché l'effettuazione di misure di sorveglianza sanitaria, nella responsabilità dei medesimi in quanto lavoratori autonomi.

Art. 9 - Copertura assicurativa.

I Dottori Agronomi e Dottori Forestali, di volta in volta chiamati per le attività di supporto a seguito del presente Protocollo, provvedono all'occorrenza alla stipula di una polizza assicurativa individuale per infortuni e per responsabilità civile, a copertura delle proprie responsabilità in riferimento allo svolgimento delle attività richieste. In assenza di tale polizza non potranno concorrere a dette attività.









Art. 10 - Durata, recesso e rinnovo.

Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dal giorno della sottoscrizione ed è efficace per il Dipartimento dalla data di registrazione del relativo decreto approvativo da parte dei competenti organi di controllo.

Entrambe le parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente, previo preavviso di tre mesi dalla scadenza, con comunicazione scritta – firmata digitalmente – inviata all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato al successivo articolo 16. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.

Le Parti convengono che alla scadenza il Protocollo di Intesa si possa rinnovare tacitamente per ulteriori tre anni.

Art. 11 - Oneri finanziari

Le attività oggetto della presente convenzione sono rese dai Dottori Agronomi e Dottori Forestali a titolo gratuito.

Il Protocollo non prevede oneri, a legislazione vigente, a carico del Dipartimento della protezione civile.

In caso di attivazione in situazioni di emergenze, eventuali forme di contribuzione alle spese effettivamente sostenute dai professionisti verranno disciplinate con i provvedimenti ordinatori emanati per la gestione di dette emergenze

Art. 12 - Controversie.

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 13 - Normativa di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore e alle norme del Codice Civile.

Art. 14 – Pubblicità.

Il Dipartimento ed il CONAF, si impegnano ciascuno per la propria competenza, a promuovere l'informazione delle attività del presente Protocollo e a promuovere altrettanti accordi di collaborazione fra le rispettive articolazioni regionali e/o omologhe strutture regionali.

Il presente atto sarà pubblicato sui siti internet del Dipartimento e del CONAF.





Art. 15 - Trattamento dati personali

Le attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Le Parti, nell'esecuzione del presente accordo, svolgeranno le attività di trattamento dei dati personali quali Titolari Autonomi, salvo che non sopravvengano particolari necessità e finalità che possano rendere necessario un eventuale accordo di contitolarità o eventuali designazioni a responsabile esterno di una delle Parti. La valutazione di opportunità di procedere in tal senso sarà effettuata nel prosieguo della collaborazione e caso per caso.

Le eventuali comunicazioni di dati personali tra le parti sono funzionali all'esecuzione del Protocollo.

Art. 16 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti relative al presente Protocollo di Intesa dovranno essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata di seguito elencati:

- per il Dipartimento di Protezione Civile: protezionecivile@pec.governo.it;
- per il CONAF: protocollo@conafpec.it.

Art. 17 - Sottoscrizioni

Il presente Protocollo di Intesa è stipulato in forma elettronica e sottoscritto con firma digitale, con le modalità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile

Il Capo del dipartimento

Fabrizio Curcio

Per il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Il Presidente

Sabrina Diamanti